

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 275

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TRUZZI, BONOMI, VETRONE, ARMANI, RINALDI, GRAZIOSI, VALIANTE, BUFFONE, VIALE, AMADEO ALDO, CASTELLUCCI, RUSSO VINCENZO, SARTOR, FRANZO RENZO, RESTIVO, BONAITI, CAPPELLO, VICENTINI, DE MARZI FERNANDO, PREARO, STELLA, BALDI CARLO, ZUGNO, DEGAN, HELFER, SANGALLI, PUCCI ERNESTO, TANTALO, BIANCHI FORTUNATO, GERBINO, SORGI, RICCIO, LONGONI, GIGLIA, DE LEONARDIS, LATTANZIO**

*Presentata il 24 luglio 1963*

### Costituzione di Enti tra produttori agricoli per la tutela dei prodotti

ONOREVOLI COLLEGHI! — I nuovi caratteri assunti dall'economia agricola e le esigenze che si sono venute manifestando negli anni decorsi hanno posto in termini sempre più vivaci il problema del prezzo dei prodotti agricoli, come elemento essenziale del reddito e quindi della vitalità delle aziende. È necessario, cioè, che i prodotti dell'agricoltura realizzino prezzi che siano remunerativi e che mantengano con stabilità il livello richiesto, sì da assicurare all'agricoltore un reddito tale da consentirgli l'esercizio dell'azienda e un soddisfacente tenore di vita. È questa ormai la grande richiesta degli imprenditori e lavoratori agricoli, di cui si è fatta eco anche la Conferenza nazionale del mondo rurale e dell'agricoltura. Richiesta tanto più assillante e giustificata, in un sistema di prezzi nel quale al produttore viene costantemente attribuita solo una insufficiente frazione del prezzo pagato dal consumatore. La persistenza di questo fatto, pur di fronte agli sforzi fatti per assicurare un giusto livello al prezzo dei prodotti agricoli, dimostra come gli strumenti e i mezzi di tutela offerti dalla nostra economia di mercato non

siano adeguati, soprattutto di fronte alle nuove esigenze connesse con la estensione e con la regolarizzazione dei traffici internazionali.

In particolare si è venuta manifestando la esigenza di una più adeguata organizzazione della produzione agricola, che valga a compensare le difficoltà derivanti dal grande numero di aziende di maggiore o minore estensione, in cui si articola la nostra agricoltura. Questa della organizzazione è questione fondamentale, perché l'esperienza dimostra come al di fuori di essa l'agricoltura non è capace di tutelare in modo conveniente la massa dei propri prodotti; né d'altra parte hanno mostrato di essere sufficienti gli istituti associativi ed organizzativi offerti dalla legislazione comune. La benemerita cooperazione, che pur ottiene risultati degni di rilievo in in taluni settori, non è però strumento sufficiente, nella attuale struttura sociale ed economica dell'agricoltura italiana, a realizzare quella generale tutela dei prezzi e dei prodotti che dia garanzia di reddito e di respiro alla generalità delle aziende, soprattutto a quelle di nuova formazione.

Proprio il grande numero delle aziende e la vastità del territorio su cui esse operano sono gli elementi che caratterizzano il settore agricolo nei confronti degli altri settori economici, che trovano di norma nella legge comune gli schemi organizzativi richiesti dalle loro esigenze; per essi infatti la loro stessa concentrazione e la più spontanea spinta verso le forme associative favoriscono la difesa, pure legittima, delle loro posizioni economiche.

Si è perciò ritenuto necessario provvedere con una legge speciale alla istituzione delle fondamentali organizzazioni economiche nel settore agricolo; legge che trova la sua giustificazione nell'importanza che esse assumono per la tutela dei prodotti in un settore particolarmente complesso com'è quello agricolo, e nella esigenza di facilitare la formazione di organismi associativi, la cui presenza è essenziale per la tutela del prodotto nella difficile competizione di mercato. Gli Enti previsti dalla presente proposta di legge sono distinti per settori di produzione, alla cui tutela essi sono destinati: si è preferito questo sistema articolato per i diversi caratteri e quindi per le diverse esigenze dei vari tipi di produzione e di prodotto, con questo anche adeguandosi alla regolamentazione del Mercato comune europeo, che fundamentalmente è riferita distintamente ai singoli prodotti.

D'altra parte agli Enti si è curato di conservare nella struttura e nella loro disciplina, l'aderenza ai principi democratici, cui si informa il nostro ordinamento.

La proposta di legge prevede che alla istituzione dei singoli Enti si provveda con decreto del Ministro dell'agricoltura di concerto col Ministro del tesoro; ma si esige come presupposto di tale costituzione che vi sia l'iniziativa di un conveniente numero di produttori interessati nello specifico settore di produzione, tanti cioè da rappresentare almeno un decimo della superficie investita (articolo 4).

L'Ente ha struttura associativa e la partecipazione ad essi è volontaria: ad essi possono partecipare i produttori agricoli, singoli associati, che siano titolari di aziende interessate al rispettivo settore di produzione (articolo 2). Quindi i diritti e gli obblighi inerenti alla funzione dell'Ente derivano dall'atto volontario di adesione all'Ente.

È prevista una articolazione delle strutture degli Enti per zone omogenee dell'aspetto produttivo ed in quello di mercato, con la corrispondente costituzione dei Comitati interessati alle necessità della zona (articolo 5).

La finalità e l'oggetto dell'Ente sono costituiti dalla tutela del prodotto e quindi della produzione, con diretto riferimento ai prezzi ed ai mercati. Rientra quindi nei loro compiti (articolo 3) la predisposizione di programmi di produzione in corrispondenza alle esigenze del mercato interno ed estero; la difesa dei prezzi, l'organizzazione di mercato, la vendita del prodotto per conto degli interessati; la stipulazione di contratti-tipo validi per tutti gli aderenti all'Ente, sia per la vendita dei prodotti sia per la fornitura di mezzi tecnici necessari per la gestione agricola, ecc. Agli Enti però vengono attribuiti anche altri compiti strettamente inerenti alle esigenze di mercato e alla formazione di convenienti produzioni, come quelli relativi alla diffusione dei progressi della tecnica agricola e a rendere più agevole la vendita dei prodotti; alla difesa delle coltivazioni contro le cause nemiche; al progresso agricolo in genere e al perfezionamento dei produttori consorziati.

Agli Enti è attribuito anche il compito di rappresentare gli interessi generali degli imprenditori consorziati presso le pubbliche autorità.

L'azione degli Enti è rivolta a tutelare gli interessi dei produttori e quindi delle produzioni attraverso quelle forme organizzative e di gestione che si renderanno necessarie e convenienti: ne derivano obblighi per i consorziati, dettati nel loro interesse, cui corrispondono i vantaggi che si intende ottenere. La proposta stessa del resto prevede motivi di particolare preferenza a favore degli Enti nei rapporti con le pubbliche Amministrazioni, nelle decisioni relative alle esportazioni ed importazioni di prodotti; ed a favore dei singoli produttori aderenti agli Enti è espressamente stabilita la priorità nelle provvidenze disposte dalle leggi.

La proposta prevede la possibilità che agli Enti siano attribuiti compiti di carattere generale, anche limitati a zone determinate, obbligatori per tutti i produttori del settore di produzione di competenza dell'Ente, siano o non siano appartenenti agli Enti: l'attribuzione di tali compiti coi relativi poteri e vincoli — cui si provvede con decreto del Ministro dell'agricoltura di concerto con quello per il tesoro — ha carattere eccezionale, ed è giustificata da esigenze di carattere generale; ma si richiede come suo presupposto il pensiero favorevole della maggioranza dei produttori, che rappresentino almeno la metà della produzione.

Essendo sostanzialmente un'Associazione di produttori, con struttura democratica, l'Ente ha gli organi ordinari delle forme associative: l'Assemblea, il Consiglio direttivo, il Presidente, il Collegio dei sindaci; ed esso opera secondo le regole normali delle associazioni volontarie. Una particolarità è prevista per la formazione dell'Assemblea, data la vastità territoriale di competenza e il numero delle imprese associate, che può divenire assai notevole, essendo l'Ente aperto a tutti gli interessati: si predispone la formazione di Assemblee parziali, i cui delegati costituiscono l'assemblea generale; i criteri relativi sono demandati alle norme di attuazione.

Al fine di facilitare le procedure è previsto anche un Collegio di probiviri, cui devono deferirsi le controversie fra Enti e consorziati relative all'ordinamento e alla gestione dell'Ente.

Date le funzioni attribuite agli Enti, che istituzionalmente provvedono alla tutela dei produttori interessati con una considera-

zione generale degli interessi dell'agricoltura e del settore di competenza, gli Enti sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura, il quale provvede anche ad approvare i loro Statuti.

L'intento che si propone la presente proposta di legge è quello di fornire alla nostra agricoltura strumenti nuovi e più validi per la tutela dei prodotti, in particolare agli effetti dei prezzi e dei mercati, predisponendo strutture associative tali da attribuire agli stessi produttori interessati la gestione e la responsabilità dei loro interessi. Si viene così incontro a una reale esigenza del settore agricolo, specie nel periodo di assestamento che esso vive, di fronte alle nuove esigenze dei mercati interni e internazionali, con strumenti moderni ed appropriati ai caratteri e alle difficoltà del settore. Questo risponde ad esigenze reali ed urgenti della nostra agricoltura ed alla necessità di assicurare alle sue produzioni redditi equi e tali da consentirle di vivere e di progredire.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Al fine di favorire il razionale sviluppo economico e sociale dell'agricoltura e del mondo rurale e di provvedere alla tutela dei prodotti agricoli con particolare riferimento alla regolarizzazione dei mercati ed alla stabilità dei prezzi, possono essere costituiti Enti a carattere nazionale per settori distinti e per settori omogenei di produzione agricola.

Alla costituzione si provvede con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto col Ministro per il tesoro.

### ART. 2.

Agli Enti possono partecipare i produttori agricoli, singoli od associati, che siano titolari di aziende interessate al rispettivo settore di produzione.

### ART. 3.

Gli Enti hanno i seguenti compiti:

1°) predisporre, nel quadro dell'agricoltura nazionale, i programmi di produzione inerenti al settore di specifica competenza, in

base alle necessità del mercato interno ed estero, con particolare riferimento alle disposizioni regolamentari della Comunità Economica Europea;

2°) curare la difesa dei prezzi dei prodotti, predisponendo i mezzi necessari per il conseguimento di valori remunerativi e la stabilizzazione dei mercati su livelli equi;

3°) attuare, anche con l'ausilio delle Organizzazioni tecnico-economiche, esistenti nello specifico ramo di produzione, una comune organizzazione di mercato per il prodotto di specifica competenza, effettuando la vendita del prodotto conferito per conto degli interessati;

4°) predisporre e stipulare contratti-tipo per la vendita dei prodotti e per la fornitura dei mezzi tecnici necessari per la produzione e la utilizzazione dei prodotti;

5°) organizzare e svolgere i servizi di interesse comune che si rendano necessari ai fini della difesa e della utilizzazione del prodotto;

6°) stipulare convenzioni con privati o con Enti ed Associazioni per la fornitura dei servizi comuni necessari per la utilizzazione, la conservazione e la vendita dei prodotti;

7°) propagandare e diffondere i progressi della tecnica agricola, promuovere ed incoraggiare le iniziative rivolte all'incremento economico della produzione ed agevolare la vendita e lo scambio dei prodotti sui mercati nazionali ed esteri;

8°) promuovere e coordinare l'organizzazione per la difesa delle coltivazioni contro le malattie, gli insetti nocivi e le altre cause nemiche;

9°) provvedere ad ogni iniziativa utile, sotto il profilo tecnico ed economico, tanto al progresso comune, quanto al perfezionamento organizzativo e produttivo dei singoli imprenditori consorziati;

10°) favorire studi e ricerche utili al progresso agricolo ed alla valorizzazione del prodotto sia nel settore produttivo che in quello di mercato;

11°) rappresentare gli interessi generali degli imprenditori consorziati presso le pubbliche Autorità.

#### ART. 4.

Alla costituzione degli Enti di cui all'articolo 1 si provvede su richiesta di un numero di produttori singoli od associati che rap-

presentino almeno un decimo della superficie investita nello specifico settore di produzione.

ART. 5.

La competenza dell'Ente può essere ripartita secondo zone territoriali aventi carattere ed esigenze comuni ed omogenee nell'aspetto produttivo ed in quello di mercato, in conformità delle disposizioni contenute nelle norme di attuazione.

In tale caso nelle singole zone saranno costituiti Comitati di produttori appartenenti al settore di competenza dell'Ente, aventi il compito di provvedere all'esame delle questioni interessanti la zona, predisporre le opportune soluzioni, curare i relativi adempimenti.

ART. 6.

I produttori aderenti all'Ente assumono l'obbligo:

1°) di dare adempimento alle deliberazioni legalmente prese dagli Organi amministrativi dell'Ente;

2°) di conferire all'Ente, per la vendita per conto, il quantitativo di prodotto stabilito alle condizioni e con le modalità previste dallo statuto;

3°) di corrispondere i contributi dovuti all'Ente;

4°) di astenersi da ogni attività in contrasto con quella dell'Ente.

ART. 7.

Gli Enti di cui all'articolo 1 hanno la preferenza nella fornitura dei rispettivi prodotti alle pubbliche Amministrazioni, Enti od Istituti di diritto pubblico o finanziati dallo Stato e dagli Enti locali, e sono preferiti nell'applicazione delle disposizioni relative alla organizzazione ed alla disciplina dei mercati dei prodotti agricoli.

Nei provvedimenti riguardanti l'esportazione e l'importazione dei prodotti inerenti all'attività dell'Ente, i Ministeri competenti sono tenuti a richiedere il parere dell'Ente stesso.

ART. 8.

I produttori aderenti agli Enti hanno la preferenza nelle provvidenze previste dalle leggi per il miglioramento e l'esercizio delle Aziende.

ART. 9.

Gli Organi dell'Ente sono:

- a) l'Assemblea dei consorziati;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei sindaci revisori dei conti;
- e) il Collegio dei probiviri.

ART. 10.

Le assemblee generali dell'Ente sono precedute da assemblee parziali composte dei produttori consorziati delle ripartizioni territoriali dell'Ente.

Le assemblee generali sono composte dei delegati delle ripartizioni territoriali, eletti dalle rispettive assemblee parziali, in numero proporzionale alle imprese consorziate, fissate secondo i criteri stabiliti nelle norme di attuazione dalla presente legge.

ART. 11.

Il Consiglio direttivo è composto di un numero di membri non inferiore a 15 nè superiore a 25, che verrà stabilito nel decreto di costituzione avendo riguardo alla entità degli interessi rappresentati.

I membri del Consiglio sono scelti fra produttori agricoli, partecipanti al Consorzio dei settori di competenza dell'Ente. Del Consiglio fanno parte altresì due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e foreste, uno del Ministero per il commercio con l'estero ed uno del Ministero per il tesoro.

ART. 12.

I membri del Consiglio sono nominati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su designazione dell'Assemblea dei consorziati. Restano in carica per la durata di tre anni e possono essere confermati.

ART. 13.

L'Ente è presieduto da un Presidente nominato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su designazione fatta dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, questi è sostituito dal vice Presidente, designato e nominato secondo quanto stabilito per il Presidente.

ART. 14.

*Collegio dei probiviri.*

È costituito presso gli Enti un Collegio di probiviri arbitri amichevoli compositori per dirimere le controversie tra gli aderenti e l'Ente.

Il Collegio è composto di tre membri nominati dall'assemblea generale dei consorziati, fra persone aderenti all'Ente od anche tra persone non aderenti.

I probiviri durano in carica tre anni e possono essere rieletti. In caso di cessazione di uno dei membri, provvede alla sostituzione il Consiglio di amministrazione fino alla prossima assemblea.

ART. 15.

*Collegio dei sindaci revisori dei conti.*

È costituito presso l'Ente un Collegio dei sindaci revisori dei conti, composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Ministro dell'agricoltura e foreste di concerto con il Ministro per il tesoro, su designazione fatta dall'Assemblea, anche tra i non aderenti all'Ente.

I sindaci revisori dei conti durano in carica tre anni e possono essere confermati.

ART. 16.

Quando sia necessario per la tutela del prodotto e per la difesa dei prezzi o, comunque, per altre ragioni d'interesse generale, agli Enti di cui all'articolo 1 possono essere attribuiti, anche limitatamente a zone determinate, compiti di carattere generale, obbligatori per tutti i produttori appartenenti al settore di produzione di competenza dell'Ente, quando vi sia la adesione di almeno il 51 per cento dei produttori della zona interessata, che rappresentino almeno la metà della produzione della zona medesima.

Alla attribuzione dei compiti di cui al primo comma si provvede con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro per il tesoro.

In tale caso ai produttori soggetti agli obblighi di cui al presente articolo sono estese le disposizioni di favore previste dalle vigenti leggi.

ART. 17.

Ogni impresa consorziata è tenuta a corrispondere all'Ente una quota annua di associazione in proporzione agli interessi tutelati.

Essa sarà fissata annualmente dall'assemblea dei consorziati.

In caso di inadempimento da parte del consorziato agli obblighi risultanti dalla presente legge si può far luogo alla esclusione dall'Ente, fermo restando il risarcimento del danno.

ART. 18.

Per l'attuazione dei compiti obbligatori di cui all'articolo 16 può essere imposto ai produttori anche non consorziati un contributo da stabilirsi nel relativo decreto, in proporzione degli interessi tutelati.

ART. 19.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste saranno approvati gli Statuti dell'Ente.

ART. 20.

Gli Enti di cui all'articolo 1 sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 21.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge saranno emanate le norme di attuazione della medesima su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.